



## CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMA TRANSITORIA DELL'ART. 32 DELLE N.O.I.F. E SULLA CONTINUITÀ DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO

Con riferimento a quanto in oggetto, si informano le Società sul contenuto dei pareri forniti dalla Segreteria Generale della F.I.G.C. su quesiti specifici richiesti dalla L.N.D. e riferiti alle procedure applicative inerenti la norma transitoria indicata nell'art. 32 delle N.O.I.F. e sulla continuità del vincolo di tesseramento.

- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati **trasferiti a titolo definitivo ad altra Società** in ambito dilettantistico, il tesseramento intervenuto con la nuova società viene disciplinato dalla **nuova normativa** e non più da quella transitoria;
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati **trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società** in ambito dilettantistico, alla fine del prestito, il rientro a pieno regime del calciatore alla società titolare del tesseramento in continuità al 1° Luglio 2023, consente alla Società originaria di **avvalersi della disciplina transitoria** sopra richiamata;
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 hanno sottoscritto **con la medesima Società un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024**, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il **tesseramento in continuità permane**, secondo le previsioni della norma transitoria di cui all'art. 32 delle NOIF, quindi fino alla scadenza del vincolo al 30/06/2025 o al 30/06/2026 (a seconda dei casi). Resta ferma, ovviamente, per il calciatore/calciatrice, la possibilità di svincolarsi ai sensi dell'art. 106, lettera h), nella/e stagione/i in cui è privo/a di contratto.
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati **trasferiti a titolo definitivo ad altra Società** in ambito dilettantistico, **sottoscrivendo con quest'ultima un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024**, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il tesseramento intervenuto con la nuova società viene disciplinato dalla **nuova normativa** e non più da quella transitoria;
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati **trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società**, **sottoscrivendo con quest'ultima un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024**, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il rientro a pieno regime del calciatore alla società titolare del tesseramento in continuità al 1° Luglio 2023, consente alla Società originaria di **avvalersi della disciplina transitoria** sopra richiamata;

Ciò premesso, si può ottenere la seguente sintesi in relazione alla posizione dei soggetti in continuità di tesseramento alla data del 1° Luglio 2023:

<b>Tipo di movimento del calciatore/calciatrice nella stagione sportiva 2023/2024</b>	<b>Cosa accade al calciatore/calciatrice al termine della stagione sportiva 2023/2024</b>
<i>Contratto di lavoro sportivo con la stessa Società</i>	<b>Al termine del contratto ripristina la continuità di tesseramento</b>
<i>Trasferimento definitivo verso altra Società</i>	<b>Perde la continuità di tesseramento</b>
<i>Trasferimento temporaneo</i>	<b>Al termine del prestito rientra con la Società cedente in continuità di tesseramento</b>